

Ministero delle Finanze
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO

Div. V - Prot. N. 55100

*Ministero
della Marina Mercantile*

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARIITIMO E DEI PORTI

Div. XVII - Prot. N. 5177600

Roma, 21 giugno 1982

ALLE INTENDENZE DI FINANZA
ALLE CAPITANERIE DI PORTO
AGLI ENTI AUTONOMI PORTUALI

e, per conoscenza:

AGLI UFFICI TECNICI ERARIALI
ALLE DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

OGGETTO: Demanio pubblico, ramo Marina Mercantile. Canoni per concessioni disciplinate mediante licenze annuali. Decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692.

Il secondo comma dell'art. 15 del provvedimento legislativo indicato in oggetto stabilisce quanto segue: "Per le concessioni disciplinate mediante licenze annuali non è richiesto il concerto interministeriale di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501. I canoni relativi alle varie specie di concessioni sono stabiliti in via generale sulla base di apposite tabelle concordate tra il capo del compartimento marittimo e l'intendente di finanza ed approvate con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Nei casi in cui le tabelle non possono trovare applicazione ovvero vi è dissenso sulla misura dei canoni, si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, e nell'articolo 15 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione".

Con tale norma si è inteso limitare il campo di applicazione del citato art. 2 - terzo comma - che così disponeva: "I canoni relativi alle concessioni di suoli di demanio pubblico marittimo destinati o comunque utilizzati per costruzioni di durata superiore ad un anno e quelli per la utilizzazione di spiagge e di arenili concessi a ville private, alberghi o pensioni sono stabiliti, di volta in volta, con provvedimento del Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero delle finanze". Ciò anche allo scopo di rendere più snelle le procedure per la determinazione dei canoni demaniali relativi alle concessioni di cui trattasi.

Ai fini della attuazione della nuova disposizione legislativa su riportata, gli uffici e gli enti in indirizzo vorranno curare gli adempimenti di competenza con la massima sollecitudine, si da porre in grado i Ministeri scriventi di procedere tempestivamente all'esame delle tabelle ed alla conseguente loro approvazione.

Per la determinazione delle misure tabellari si richiamano, in particolare, le norme contenute nell'art. 15 del provvedimento legislativo in argomento, nonché i criteri indicati nel secondo comma del citato art. 2 della legge n. 1501/1961, il quale dispone che "l'Amministrazione è tenuta a graduare gli aumenti dei canoni minimi sulla base della utilità economica che i concessionari traggono dalla concessione".

Tale norma, come già posto in evidenza con la circolare del Ministero delle Finanze n. 214 in data 23 febbraio 1962, rafforza il principio già sancito con il quarto comma dell'art. 16 del regolamento per la navigazione marittima, per il quale la misura

del canone deve essere fissata in relazione all'entità delle concessioni, allo scopo che si intende conseguire ed ai profitti che può trarne il concessionario.

È inteso che il canone fisso unitario di lire 240 riguardante i cantieri navali destinati alla costruzione degli scafi, sarà applicato esclusivamente alle aree scoperte ed a quelle coperte da manufatti non demaniali.

Resta fermo che, nei casi in cui le predette tabelle non possano trovare applicazione ovvero vi sia dissenso sulla misura dei canoni, deve essere fatto ricorso alle disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 2, 3° comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 e nell'art. 15 del predetto regolamento.

Si indicano ora le operazioni da compiere ai fini della predisposizione delle tabelle - il cui periodo di applicazione dovrà coincidere con l'anno solare - e degli altri adempimenti di legge:

1) le Capitanerie di porto e gli Enti autonomi portuali avranno cura di promuovere le riunioni di apposite commissioni, tenendo presente che la compilazione delle tabelle dovrà essere ultimata entro e non oltre il mese di settembre dell'anno precedente cui le tabelle si riferiscono;

2) le menzionate commissioni potranno valutare l'opportunità di sentire, a titolo meramente consultivo, i rappresentanti delle categorie interessate;

3) le tabelle come sopra predisposte - unitamente agli atti dai quali risulti l'accordo intervenuto tra i capi dei Compartimenti marittimi e gli Intendenti di finanza, ovvero tra questi ultimi ed i competenti organi degli enti autonomi portuali - saranno inviate tempestivamente ai due Ministeri scriventi da parte delle Capitanerie o degli Enti portuali predetti;

4) per i canoni tabellari relativi all'anno in corso, tenuto conto che è già iniziato il periodo di applicazione dei canoni stessi, gli adempimenti di cui sopra saranno espletati con la massima urgenza.

Si ritiene di precisare che nell'ambito di applicazione della nuova normativa (canoni tabellari per licenze annuali rilasciate dopo il 2 ottobre 1981) rientrano anche quelle fattispecie per le quali sia già intervenuta la determinazione interministeriale di cui all'art. 2 della legge n. 1501/1961.

Per quanto concerne, infine, le licenze aventi durata ultra annuale è, quindi, tuttora ricadenti nell'ambito di applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge numero 1501/1961, si raccomanda di indicare sempre, in sede di formulazione di proposte per la fissazione dei relativi canoni, la durata delle licenze stesse.

Al riguardo è appena da avvertire che il periodo di validità di tali canoni dovrà coincidere con il periodo cui le licenze si riferiscono.

Il Ministro della Marina Mercantile: MANNINO

Il Ministro delle Finanze: FORMICA